

## STATUTO A.I.F.

### Titolo I – Denominazione – Sede – Scopi

Art.1 - E' costituita un'Associazione denominata A.I.F. (Associazione Italiana Foto-Digital Imaging) con sede in Milano.

Attualmente tale sede è in Corso Venezia 49 presso l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano. Eventuali spostamenti nel territorio della Repubblica potranno avvenire su semplice delibera dell'Assemblea.

Art. 2 – L'Associazione ha per oggetto e fine quello di svolgere ogni attività culturale, promozionale, didattica, formativa, scientifica e pratica diretta allo sviluppo ed alla promozione della fotografia e dell'imaging, alla sua divulgazione, all'organizzazione di convegni, di eventi fieristici, di ricerche di mercato, di attività editoriali, di comunicazione, divulgazione, informazione e formazione dirette agli associati, a terzi, ai media.

Art.3 – Posto il suo fine eminentemente sociale, l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.4 – Fanno parte dell'Associazione e ne sono membri:

- a) i fondatori dell'Associazione
- b) gli enti, le società, le associazioni tra aziende e le associazioni tra persone fisiche.

### Titolo II – Membri – Obblighi – Recesso – Esclusione

Art.5 – Possono aderire all'Associazione gli Enti, le Associazioni e le Società che, operando a livello nazionale nel settore della fotografia e dell'imaging, abbiano acquistato particolari meriti nell'attività di cui all'art.2 o che per la rilevanza della loro attività possano particolarmente collaborare per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Art.6 – la domanda di ammissione all'Associazione deve contenere una esplicita dichiarazione di conoscenza e di accettazione di questo Statuto: sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con una maggioranza dei 2/3.

Art. 7 – L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le norme di questo Statuto e le deliberazioni adottate degli Organi dell'Associazione, con astensione da ogni iniziativa in contrasto con gli scopi generali dell'Associazione.

Art.8– la qualità di membro dell'Associazione non è trasmissibile.

La dichiarazione di recesso, deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo ed avrà effetto immediato.

Art.9 – I membri che abbiano esercitato il diritto di recesso o che comunque abbiano a cessare di appartenere all'Associazione non sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per l'esercizio in corso e non ancora versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

Art.10 – la qualità di socio si perde:

- a) per morosità
- b) per dimissioni o recesso ai sensi degli articoli relativi
- c) per delibera dell'Assemblea, assunta con l'approvazione dei 2/3 degli associati quando si riscontrino comportamenti in contrasto con gli scopi generali dell'Associazione

### Titolo III – Organi dell'Associazione

Art. 11 – Sono Organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Vice Presidente Tesoriere
- d) il Presidente.

Art. 12 – L'Assemblea è costituita dagli aderenti all'Associazione, siano essi Enti, Associazioni o Persone Giuridiche: in questi ultimi casi a mezzo dei legali rappresentanti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega scritta; ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Ogni socio ha diritto ad un unico voto.

Art. 13 – Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente Tesoriere ed il Consiglio Direttivo che dureranno in carica 2 anni.

L'elezione avverrà con il metodo del doppio turno.

Ogni socio potrà esprimere, a scrutinio segreto, scegliendo tra tutti i soci, un minimo di tre preferenze.

L'Assemblea procederà quindi ad una successiva votazione per l'elezione del Presidente, esprimendo una sola preferenza, tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Assumerà la carica di Vice Presidente Tesoriere il socio che ha riportato il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. Entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i soci che, a seguire, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

- b) Deliberare il numero effettivo dei Membri del Consiglio Direttivo.
- c) Esaminare e deliberare in merito ai problemi di carattere generale, nell'ambito di quanto previsto dall'Art.2 di questo Statuto.
- d) Prendere decisioni che implicino impegni di condotta comune per tutti i soci.
- e) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche da apportare a questo Statuto.
- f) Deliberare sul Bilancio Consuntivo e Preventivo dell'Associazione sentita la relazione del Vice Presidente Tesoriere.
- g) Deliberare di anno in anno l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci.
- h) Deliberare l'ammissione di nuovi soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.14 – L'Assemblea è convocata di norma in riunione ordinaria una volta all'anno: deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dai 2/3 dei soci.

La forma normale di votazione è quella palese, ma si dovrà adottare la votazione segreta anche se uno solo dei votanti lo richieda.

L'Assemblea si costituisce con la presenza, anche per delega, della maggioranza degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo 5 membri (compreso il Presidente) i quali durano in carica due anni; il Presidente rimane in carica anch'esso due anni in quanto facente parte del Consiglio Direttivo ma non è immediatamente rieleggibile salvo votazione unanime dell'Assemblea.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e stabilisce, in genere, esercizio per esercizio, il programma di azione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere e proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari a carico dei soci, ed infine di esaminare le domande di adesione all'Associazione sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo spetta la nomina del Segretario Generale (su proposta del Presidente).

Art. 17 – Spetta al Presidente dell'Associazione:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) vagliare la regolarità delle Assemblee e la legittimazione degli intervenuti;
- d) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori;
- e) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo il nome del Segretario Generale.

Art. 17 bis – Segretario Generale

Il Segretario Generale sovrintende a tutte le funzioni della Associazione, adotta le disposizioni necessarie per assicurarne il regolare funzionamento del quale ha responsabilità operativa.

Coadiuvata inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.

Partecipa alle riunioni degli stessi a titolo consuntivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un Notaio o ad un componente dell'Organo.

Il Segretario Generale ha diritto ad un emolumento stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale non può far parte dello staff di una azienda associata né di nessuna azienda del settore dell'imaging.

Art.18 – Spetta al Vice Presidente Tesoriere:

- a) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per le conseguenti delibere assembleari
- b) l'amministrazione della Associazione, con potere di effettuare depositi bancari, aprire conti correnti e gestirli, eseguire "con diligenza" le deliberazioni dell'Assemblea in materia economico-finanziaria.

Art. 19 – Delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale a cura di un consigliere e dovrà essere sottoscritto dal Presidente; copia del verbale dovrà essere trasmessa a tutti i soci entro trenta giorni dalla riunione.

Art. 20 – Venendo meno il Presidente, il Vice Presidente Tesoriere ne assumerà le funzioni pro-tempore e provvederà ad indire l'elezione del Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di cessazione del Presidente. Venendo il Vice Presidente Tesoriere, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze, ne assumerà la carica fino a compimento del mandato del consiglio. Venendo meno un membro del Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti ne assumerà la carica fino a compimento del mandato del Consiglio.

#### **Titolo IV – Deliberazioni – Bilanci – Fondo Comune – Contributi**

Art. 21 – Il fondo comune dell'Associazione è sostituito dai contributi ordinari obbligatori dei soci, dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutti gli impegni per lo svolgimento della attività associativa. Il fondo comune rimarrà indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che cessino di far parte dell'Associazione prima del suo scioglimento non potranno avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune.

Art. 22 – Il contributo ordinario è stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il vice Presidente Tesoriere. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza semplice per variazioni nell'importo del contributo ordinario se questi si discosta dall'anno precedente del trend inflattivo + o - il 20%. Variazioni maggiori dovranno essere approvate all'unanimità da tutti i soci. Il Consiglio Direttivo può altresì proporre all'approvazione dell'Assemblea un contributo straordinario per l'esecuzione di speciali progetti o di quant'altro l'Assemblea abbia stabilito nell'ambito della previsione dell'Art.2 di questo Statuto. Il contributo straordinario di cui sopra deve essere approvato all'unanimità da tutti i soci riuniti in Assemblea.

Art. 23 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio sociale deve essere compilato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, a cura del Vice Presidente Tesoriere che deve presentarli al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Le eventuali eccedenze attive del bilancio consuntivo non possono essere distribuite, ma dovranno essere riportate a nuovo.

#### **Titolo V – Modifica dello Statuto – Scioglimento dell'Associazione – Disposizioni Finali**

Art. 24 – La modifica di questo Statuto dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dai  $\frac{3}{4}$  dei Soci. Addivenendosi allo scioglimento, l'Associazione nomina il liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Art. 25 – Per quanto non previsto in questo Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile Italiano.